CATONE GIURECONSULTO

1. — Nella terza ed ultima parte (par. 35-53) di quel lungo e torturato brano di Sesto Pomponio, che è riportato in D. 1.2.2 come estratto da un *liber singularis enchiridii*, si legge, come tutti sanno, tirata giú piuttosto frettolosamente, una piccola storia dei giuristi romani. Piú precisamente, una storia di quei cultori della *scientia iuris civilis* che furono i piú celebrati dai loro concittadini (*qui eorum maximae dignationis fuerunt apud populum Romanum*) [1]. L'elenco va dal leggendario Publio (o Sesto) Papirio, cui si attribuiva la raccolta delle leggi emanate dai re (le cosí dette *leges regiae*) in un libro noto come *ius Papirianum*, sino a Salvio Giuliano, contemporaneo di Pomponio, che assunse la guida della scuola detta dei Sabiniani e pose anche fine, superandola con la vastità del suo ingegno, alla puntigliosa controversia di questa « *secta* » con quella rivale dei Proculiani.

Oltre che frettoloso, il cenno storico attribuito a Pomponio, almeno come ci è posto sotto gli occhi dai *Digesta Iustiniani*, è visibilmente abborracciato e tutt'altro che esente da ripetizioni, da oscurità e da imprecisioni rilevanti [2]. D'altra parte, siccome tutto quanto ci è pervenuto sulla storia della giurisprudenza romana non va molto al di là dei paragrafi pomponiani, è giocoforza accontentarsi di queste poche notizie e spremerne il succo con tutto il possibile impegno.

Lavorarci sopra, non ricamarci, come invece taluni si dilettano di fare.

2. — Fermiamoci dunque al paragrafo 38. Nel quale, dopo aver illustrato le figure di un certo gruppo di giuristi ed « *in primis* » quel-

* In *Iusculum iuris* (1985) 69 ss.

[1] Cfr. F. D'Ippolito, *Le « forme » della « maxima dignatio » nello « enchiridion » di Pomponio*, in *I giuristi e la città* (1978) 1 ss.

[2] Reputo inutile far cenno della vastissima letteratura critica in materia. Per tutti: D. Nörr, *Pomponius oder Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen*, in *ANRW*. 15 (1976) spec. 563 ss.

la del grande Sesto Elio Peto, Pomponio parla di Catone, anzi di due Catoni, vale a dire del famoso Catone il censore e del figlio, o meglio di uno tra i figli di lui.

L'ossatura del testo è la seguente:

D. 1.2.2.38: ... *Post hos fuit Tiberius Coruncanius ... deinde Sextus Aelius et frater eius Publius Aelius et Publius Atilius maximam scientiam in profitendo habuerunt ... Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et extat illius liber qui inscribitur Tripertita, qui liber veluti cunabula iuris continet ... eiusdem esse tres alii libri referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse. hos sectatus ad aliquid est Cato. deinde Marcus Cato, princeps Porciae familiae, cuius et libri extant: sed plurimi filii eius, ex quibus ceteri oriuntur.*

Chiuso con Tiberio Coruncanio (e con i suoi predecessori), Pomponio passa a parlare di tre personaggi coevi: Sesto Elio, Publio Elio e Publio Atilio [3]. Tra essi egli segnala come piú eminente e come piú giustamente famoso Sesto Elio, autore di quell'opera (*liber*) intitolata *Tripertita* che ancora esiste ed è leggibile (*extat*) ai suoi tempi. Ma a questo punto il discorso si imbroglia perché Catone viene menzionato, come altro e successivo giurista, due volte: *hos sectatus ad aliquid est Cato* e *deinde Marcus Cato rell.*

Il Lenel, generalmente seguito, propone di considerare glossematico *deinde Marcus Cato* [4]. Altri reputa insiticio il primo *Cato* (evidentemente col seguito di *deinde*) [5]. Tutti, o quasi, interpretano l'*hos sectatus ad aliquid est* di Catone come indice del fatto che questi, nella sua opera, seguí in qualche modo le tracce dei *tres alii libri* attribuiti a Sesto Elio e comunque ignoti a Pomponio (*referuntur*) [6]. Mi sembra, peraltro, che giustamente abbia visto il Tondo, secondo cui Catone non prese a modello i libri di Sesto Elio, ma piuttosto fu in qualche misura compagno ai tre giuristi suoi contemporanei citati prima [7]. *Sectari*, nel suo senso piú ovvio, vale per seguire, accompagnare qualcuno e non per adeguarsi ad opere scritte da altri [8].

[3] Non Publio Atilio, ma Lucio Acilio è probabilmente il terzo personaggio: cfr. Cic. *Lael.* 2.6. In questo senso la corrente dottrina: da ultimo, D'Ippolito (nt. 1) 10 nt. 10.

[4] O. Lenel, *Pal.* Pomp. n. 178 (2.49 nt. 1).

[5] Mommsen - Krüger a.h.l.

[6] Da ultimo: D'Ippolito (nt. 1) 68 ss.

[7] S. Tondo, *Note esegetiche sulla giurisprudenza romana*, in *Iura* 30 (1979) 37.

[8] Rinvio ai dizionarî correnti, notando che dal *VIR.* « *sectari* » risulta essere

Arbitraria è invece l'ipotesi, parimenti sostenuta dal Tondo, che il *Cato*, che *sectatus est* gli altri tre giuristi, sia *Cato filius* [9]. Se il testo è genuino, come è possibile, tale *Cato* non può essere che il primo tra i Catoni, il *princeps Porciae familiae*. Quanto alla riparazione del dettato pomponiano, la spiegazione piú semplice è che dopo il *deinde* sia saltato nelle trascrizioni un *enim*, ed è la spiegazione che preferisco.

Dunque, il Catone per antonomasia, nel discorso di Pomponio, è il *princeps Porciae familiae*, cioè Catone il censore, di cui si dice che *extant* tuttora (*et*) dei *libri*. Il secondo Catone non è nominato se non come figlio del primo e niente ci dice se si trattò di Catone Liciniano o di Catone Saloniano, dato che questi, generati da due madri diverse, furono appunto i figli di Catone il censore [10]. Solo si aggiunge che, rispetto a quelli del padre, *plurimi* erano i libri del figlio, ma non è escluso che la frase voglia significare che la piú parte dei libri attribuiti a Catone maggiore erano in realtà dovuti alla penna del figlio. Un mistero è infine la frase terminale, che il Lenel sospetta essere stata aggiunta (non si capisce bene se con riferimento ai due Catoni o ai libri di Catone figlio) da un glossatore, inutile dirlo, maldestro [11].

3. — La maggioranza degli studiosi (alla quale ho finora aderito io stesso) non dubita che Catone padre pubblicò poco in materia di *ius civile*, mentre è a Catone figlio che vanno attribuiti dei *commentarii iuris civilis* in almeno quindici *libri*: libri che vanno intesi, stavolta, nel senso caratteristico di rotoli di papiro (o di lunghezze scrittorie piú o meno corrispondenti a quelle di un rotolo di papiro) [12]. I pochissimi che si oppongono alla « *communis opinio* » lo fanno solo per dire, sulla base di impressioni del tutto personali, il rovescio: cioè che i *commentarii iuris civilis* deve averli scritti piuttosto Catone maggiore [13].

un *hapax* (ma di Labeone e Capitone Pomponio dice, in D. 1.2.2.47, che *veluti diversas « sectas » fecerunt*).

[9] TONDO (nt. 7) 36 s.

[10] Per tutti: E. V. MARMORALE, *Cato maior*² (1949) 139 ss.

[11] Buona correzione mommseniana di *oriuntur* in *ordiuntur*. Cfr. TONDO (nt. 7) 37 nt. 6.

[12] A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁶ (1981) 294.

[13] M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (1982) 7 s. V. però ora: ID., *Il giureconsulto e la memoria*, in *QS*. 20 (1984) 252 nt. 67 (« forse è ancora preferibile l'incertezza di P. JÖRS, *Röm. Rwiss.* [1888] 311 s. »).

Basta fermarsi un poco a meditare sul problema per rendersi conto che né l'una, né l'altra tesi hanno un fondamento apprezzabile.

Il grammatico Festo riferisce, è vero, una definizione del *mundus* che sarebbe stata data da Catone *in commentariis iuris civilis* [14]. Ma quest'unica citazione dei *commentarii* non è accompagnata dalla precisazione che l'autore degli stessi è un Catone figlio. *Cato* è troppo poco per distinguere il padre dal figlio e, data la stragrande popolarità del padre rispetto ai suoi figli, andrebbe inteso, se mai, come allusivo a Catone il censore, a *Cato maior*.

Lo stesso è da dirsi per quel passo del giurista severiano Paolo in cui si legge: *Cato libro quinto decimo scribit* (con quel che segue) [15]. Ancora una volta il nome di Catone è privo di attributi. Inoltre, per ciò che concerne il libro quindicesimo, non è detto che esso faccia necessariamente parte, nella citazione di Paolo, dei *commentarii iuris civilis*: può trattarsi anche del quindicesimo libro di altra opera, per esempio dei *libri ad Marcum filium* di Catone il censore. Ed è opinione corrente che quella sorta di enciclopedia messa insieme da Catone per erudire e consigliare suo figlio Catone Liciniano (e in un secondo momento, chi sa, anche il molto piú giovane Catone Saloniano) non mancava di discettazioni a carattere giuridico [16].

Nella incertezza tra Catone padre e Catone figlio, la « *communis opinio* » fa insomma dipendere tutto dal *sed plurimi filii eius* del passo pomponiano. Non solo. Quando passa a precisare l'identità di Catone figlio, essa non dubita che si sia trattato di Catone Liciniano, nato intorno al 192 a. C e morto prematuramente nel 152, allorché era stato appena designato tra i *praetores* del 151 a. C. Eppure, se intendiamo la frase finale del passo di Pomponio (*ex quibus ceteri oriuntur*) come allusiva alla discendenza di Catone maggiore, giú giú sino a Catone cosí detto Uticense, chi viene in discorso non è Catone Liciniano, ma Catone Saloniano, che fu appunto l'avo dell'Uticense [17].

La prima conclusione alla quale mi pare di dover pervenire è una

[14] Fest. sv. *Mundus* (L. 144, 14-21): *Mundus... qui quid ita dicatur, sic refert Cato in commentariis iuris civilis: mundo nomen impositum est ab eo mundo qui supra nos est: forma enim eius est, ut ex his qui intravere cognoscere potui, adsimilis illae.*

[15] Paul. 12 *Sab.* D. 45.1.4.1: *Cato libro quinto decimo scribit rell.*

[16] Per tutti: M. Della Corte, *Catone maggiore e i « libri ad Marcum filium »*, in *RFIC.* 19 (1941) 81 ss.

[17] Ma v. *retro* nt. 11.

conclusione di « *non liquet* ». Non abbiamo elementi per dire con sicurezza se i *commentarii iuris civilis* siano stati pubblicati da Catone padre o da uno dei suoi figli. Non abbiamo elementi per dire quale Catone abbia espresso una sua opinione giuridica in un libro quindicesimo di un'opera non meglio precisabile. Non sappiamo nemmeno, a rigore, se Pomponio abbia inteso come *Cato filius* Catone Liciniano o Catone Saloniano.

4. — Sul piano delle congetture mi sembra peraltro che vi sia ancora qualche cosa da rilevare.

È bene precisare, in primo luogo, che non sarebbe ragionevole attribuire a Catone, padre o figlio che sia, una serie di *libri iuris civilis* quali se ne ebbero solo a partire, un secolo dopo, da Q. Mucio Scevola [18]. Il momento non era ancora venuto. Al massimo i libri catoniani potevano essere delle raccolte di *sententiae* interpretative delle *leges XII tabularum*, di *responsa* a privati interroganti, di formule negoziali e processuali. Perciò quando Festo parla di *commentarii iuris civilis*, è chiaro che non vuole riferirsi ad un trattato civilistico, oppure è chiaro che, se vuole riferirsi ad una sorta di trattato, egli si sbaglia di grosso.

Per buona parte del secondo secolo avanti Cristo l'attività giurisprudenziale a Roma non aveva ancora raggiunto il livello della specializzazione: un livello, del resto, che anche nel secolo successivo non si tradusse mai in « tempo pieno » della professione di giurista. L'attività giurisprudenziale si inseriva tra tante altre dell'uomo dedito alla vita pubblica, e quindi sempre disponibile, per ovvie ragioni, a dare consigli di ogni genere, e possibilmente anche appoggi concreti, in particolare ai suoi clienti e in generale a tutti i suoi potenziali elettori [19]. Molto efficacemente (e verosimilmente) descrive la giornata di questi uomini eminenti Cicerone, in una famosa pagina del *de oratore* [20]. Essi erano sempre pronti, sia che passeggiassero per il foro sia che se ne stessero a casa, a dar consiglio ai postulanti su ogni cosa: non solo su questioni giuridiche strettamente tecniche, ma anche sulla convenienza di dare in matrimonio una figlia, di comprare un fondo, di praticare una

[18] In proposito: A. SCHIAVONE, *Nascita della giurisprudenza* (1976) *passim*.

[19] *Amplius*: R. A. BAUMAN, *Lawyers in Roman republican Politics. A Study of the Roman jurists in their political setting, 316-82 BC* (1983) spec. 148 ss.

[20] Cic. *de orat.* 3.33.133-135.

certa coltivazione in un campo, insomma su ogni affare pubblico o privato (*de omni denique aut officio aut negotio*).

Dopo aver fatto vari nomi di personaggi appartenenti a generazioni diverse, Cicerone, sempre in quel passo, giunge appunto a Catone, da intendersi naturalmente Catone il censore [21], dicendo di lui che era privo (e si faceva un vanto di essere privo) di lettere e di filosofia greche, della raffinatissima cultura importata a Roma attraverso il Mediterraneo, ma subito aggiungendo: « Al di fuori di questo (*praeter hanc politissimam doctrinam transmarinam atque adventiciam*), che cosa gli mancò? Forse che, essendo impegnato nello studio del *ius civile*, non faceva anche l'avvocato in giudizio? O forse che, avendo successo come oratore giudiziario, trascurava la scienza del diritto? Niente di tutto questo: egli si impegnò e si distinse in ambedue le attività, quella del giurista e quella dell'oratore. Forse che per il successo raccolto nell'occuparsi di affari privati egli fu pigro nell'occuparsi degli interessi della repubblica? I fatti dimostrano che nessuno fu piú energico di lui presso il popolo, nessuno fu migliore di lui in senato; non solo, ma gli riuscí facile anche di essere un ottimo comandante militare. Insomma, ai suoi tempi nulla si poté a Roma sapere o apprendere, che egli non studiasse, non conoscesse da vicino e non trattasse anche nei suoi scritti ».

È un giudizio, questo, che Cicerone ribadisce anche altrove [22]. Giudizio confermato da Livio [23], da Cornelio Nepote [24], da Plinio il Vec-

[21] *Quid enim Marco Catoni praeter hanc politissimam doctrinam transmarinam atque adventiciam defuit? num, quia ius civile didicerat, causas non dicebat? aut quia poterat dicere, iuris scientiam negligebat? utroque in genere et elaboravit et praestitit. num propter hanc ex privatorum negotiis collectam gratiam tardior in capessenda republica fuit? nemo apud populum fortior, nemo melior senator; et idem facile optimus imperator; denique nihil in hac civitate temporibus illis sciri discive potuit, quod ille non cum investigaverit et scierit tum etiam conscripserit.*

[22] Cfr. *de orat.* 37.171 (*iuris civilis omnium peritissimus*), *Brut.* 17.65 (*at quem virum, di boni!*), *Lael.* 2.6 (*Cato, qui multarum rerum usum habebat*).

[23] Liv. 39.40.4-6: *nulla ars neque privatae neque publicae rei gerendae ei defuit . . .; ad summos honores alios scientia iuris, alios eloquentia, alios gloria militaris provexit: huic versatile ingenium sic pariter ad omnia fuit, ut natum ad id unum diceres, quodcumque ageret.*

[24] *Cato* 3.1: *in omnibus rebus singulari fuit industria: nam et agricula sollers et peritus iuris consultus et magnus imperator et probabilis orator et cupidissimus litterarum fuit.*

chio [25], da Quintiliano [26], da Frontone [27].

L'impressione che da tutto ciò si ricava è che, se pure attività eletta di giurista esercitò Catone figlio (non importa per ora dire quale), attività di gran lunga piú vasta e rilevante esercitò, piú o meno negli stessi decenni, Catone padre, che fu il solo fra i due su cui si concentrò l'ammirazione dei contemporanei e dei posteri. L'ipotesi che buona parte di questa attività di Catone « giurista » sia stata esercitata in comune tra padre e figlio, dividendosi tra loro i compiti da assolvere (per esempio: studio della questione ed emissione del *responsum*), è una ipotesi che ha del verosimile.

5. — Piú verosimile ancora diventa la congettura della attività in comune, se si identifica Catone figlio in Catone Liciniano, separato in età dal padre (nato questi nel 234) da un numero di anni, quaranta o poco piú, di gran lunga inferiore al numero di anni intercorrente tra Catone maggiore e Catone Saloniano (venuto al mondo, quest'ultimo, intorno al 154) [28].

È noto che Catone padre prese molto a cuore l'educazione e la carriera del figlio della prima moglie. Una carriera che seguí, e probabilmente cercò di agevolare, passo passo sino alla morte prematura del Liciniano nel 152. Che i due siano stati strettamente vicini nelle loro attività è probabile, cosí come ha del probabile che il figlio sia vissuto parecchio all'ombra dell'esuberantissimo padre. Nulla di avventato, quindi, se si suppone (sempre, beninteso, che non si varchino i limiti della supposizione) che, sopra tutto negli anni tra il 170 e il 160, sia stato piuttosto Catone Liciniano, anziché il padre, a prendere nota di tutto, a gettar giú le minute e a svolgere quella attività di segreteria per la quale il padre aveva ben poco tempo.

D'altra parte, che delle sue molteplici orazioni Catone maggiore tenesse una registrazione piuttosto accurata, è dimostrato da un episodio ben noto. Dovendo pronunciare l'orazione *de sumptu suo* nel 164 o 159, l'oratore non ebbe difficoltà a farsi portare per controllo il codice (*caudex*) in cui era annotata una precedente orazione e a far legge-

[25] *Nat. h.* 7.100: *Cato primus Porciae gentis tres summas in homine res praestitisse existimatur, ut esset optimus orator, optimus imperator, optimus senator.*

[26] *Inst.* 12.11.23: *Cato, idem summus imperator, idem sapiens, idem orator, idem historiae conditor, idem iuris, idem rerum rusticarum peritissimus fuit.*

[27] P. 123, 4-5 VdH: *orator idem et imperator summus.*

[28] Plut. *C. Maior* 24.7.

re alcuni passaggi della stessa: *iussi caudicem proferri, ubi mea oratio scripta erat de ea re, quod sponsionem feceram cum M. Cornelio: tabulae prolatae, maiorum benefacta perlecta, deinde quae ego pro re publica fecissem leguntur*[29].

Póstici sulla pista di Catone Liciniano, va ricordato che essenzialmente per questi furono scritti da Catone maggiore i *libri ad Marcum filium* e che in questa congerie di libri (della quale è discusso non solo il catalogo, ma persino il titolo preciso, se mai ve ne fu uno) le *sententiae* di carattere giuridico, come ho già detto, non difettavano certo. Non difettavano, anzi forse abbondavano, visto che lo scopo perseguito da Catone era di avviare il figlio alla vita pubblica. Ed io stesso, ad esempio, mi sono chiesto, anni fa, se il famosissimo « *rem tene, verba sequentur* », su cui tanto e tanto variamente si è scritto, non sia un apoftegma di preciso riferimento giuridico contenuto per l'appunto nei *libri ad filium*[30].

Quanti furono i *libri ad Marcum filium*? Non lo si sa con esattezza, ma furono certamente parecchi: una piccola raccolta di monografie su svariati argomenti, dall'agricoltura alla medicina, dall'arte militare alla giurisprudenza. Non sorprende che la sezione giuridica sia stata eventualmente indicata (ecco spiegato Festo) come *commentarii iuris civilis*. E nemmeno sorprende (ecco spiegato Paolo) che un parere giuridico abbia figurato nel quindicesimo libro (non dei *commentarii* civilistici, ma) della raccolta *ad filium*.

6. — E qui mi sia concesso di prospettare (costi quel che costi) un'ultima congettura, la piú azzardata di tutte, che concerne una delle croci della dottrina romanistica: la cosí detta *regula Catoniana*.

A questa *regula iuris* i *Digesta Iustiniani* dedicano un titolo specifico (il D. 34.7: *de regula Catoniana*), il quale si apre con un frammento di Celso figlio che ne riferisce il contenuto[31]. Citano la *regula* in termini espliciti Papiniano[32], Ulpiano[33], e Paolo[34]. Paolo risulta aver scritto anche un *liber singularis ad regulam Catonianam*, di cui

[29] Cfr. ft. 169 Sblend. = 173 Malc. = 163 Kien.

[30] Cfr. A. GUARINO, « *Ineptiae iuris Romani* » 3, in *Atti Acc. Pontaniana* 28 (1979) 27 ss.

[31] Cels. 35 *dig.* D. 34.7.1.

[32] Pap. 15 *quaest.* D. 34.7.3.

[33] Ulp. 10 *Sab.* D. 34.7.4; 21 *Sab.* D. 34.7.5; 22 *Sab.* D. 30.40.

[34] Paul. 8 *Plaut.* D. 33.5.13.

un frammento è riportato nei Digesti, ma al di fuori del titolo specifico D. 34.7 [35].

È vecchia questione se la *regula Catoniana* sia da collegare a Catone il censore o a Catone Liciniano. La maggioranza propende verso quest'ultimo, ma non manca chi è orientato verso il padre. Solo il Lambert [36], seguito dal Voci [37], dichiara di non essere in grado di dare una risposta. Ora, che anche per ciò che concerne il Catone della *regula Catoniana* sia da pronunciare il « *non liquet* », almeno allo stato degli atti, è esatto e corrisponde a quanto ho sostenuto, sul problema generale dei due Catoni, all'inizio di questo articolo. Ma tutto il discorso sin qui svolto porta anche a ritenere, in termini di congettura, che lo spunto verso quella che si disse la *regula Catoniana* sia venuto da Catone maggiore [38].

Ovviamente (ed è questo un punto su cui tutti sono ormai d'accordo) non è da credere che la *regula* sia sgorgata da Catone nella formulazione riferita da Celso, e nemmeno è da credere che essa sia stata dettata, sia pure da un personaggio cosí autorevole, in termini dispositivi, di *regula*. È evidente che alla *regula Catoniana* si è pervenuto dalla giurisprudenza romana attraverso la generalizzazione di quello che può essere stato, nella bocca di Catone, tutt'al piú un *responsum* o, piú probabilmente ancora, una *sententia* incastonata in una delle molte orazioni. Sintomatico, a questo proposito, è che, pur dopo Celso, il giurista Volusio Meciano parli di *Catoniana sententia* [39]. La sola cosa che si può sostenere con una certa sicurezza è che, se le fonti di cui disponiamo non sono singolarmente lacunose, la *regula Catoniana* si è andata progressivamente affermando come tale, cioè come opinione « consolidata », in un tratto di tempo che va da Catone il vecchio (quindi dalla prima metà del secondo secolo avanti Cristo) a qualche decennio prima di Celso figlio (console ordinario nel 129 dopo Cristo), il quale la cita e la discute criticamente appunto come « regola » ormai da qualche tempo affermata.

È proprio la *definitio* della regola Catoniana, cosí come si legge

[35] Cfr. D. 49.17.20.

[36] J. LAMBERT, *La règle Catonienne* (1925) 21 ss.

[37] P. VOCI, *Diritto ereditario romano* 2² (1963) 998 ss.

[38] Da ultimo, sul tema: H. HAUSMANINGER, *Celsus und die Regula Catoniana*, in *T.* 36 (1968) 469 ss.

[39] Maec. 30 *fideicomm.* D. 35.1.86.1.

nel citato frammento di Celso [40], a confermare l'impressione che tutto sia derivato da una *sententia* che aveva in vista non un problema generale, ma una fattispecie ben determinata. È noto infatti che il senso della *regula Catoniana* era che un *legatum* invalido al momento della confezione del testamento non potesse essere convalidato da fatti sopravvenuti prima della morte del testatore (stando ad un diffuso brocardo generalizzante: *quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere*): direttiva che risulta totalmente contrastata da Servio Sulpicio Rufo, accolta da Sabino e da Cassio solo in ordine ai legati non condizionali, accolta invece dai proculiani in ordine a tutti i legati [41]. Orbene, nella versione di Celso la formulazione della regola era cosí (approssimativamente) concepita: (*legatum*) *quid si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quandocumque decesserit* (*testator*) *non valere*. Parole che, traducendo con uno sforzo di fedeltà, hanno questo significato: un legato, il quale sarebbe inutile (cioè non acquisibile dal legatario) ove il testatore fosse morto subito dopo la confezione del testamento, non avrà valore neanche successivamente, quale che sia il momento in cui verrà a morte il testatore.

Una formulazione come quella ora indicata, se non è frutto di maldestra alterazione del testo celsino (e la migliore dottrina giustamente esclude, a mio avviso, che lo sia) [42], è chiaramente legata ad una discussione relativa alla posizione del legatario cui sia stato assegnato un legato inutilizzabile. Mentre qualcuno deve aver sostenuto il diritto del legatario ad acquisire il legato nella ipotesi di una regolarizzazione intervenuta prima della morte del testatore (la tesi difesa da Servio Sulpicio Rufo), la polemica reazione della *sententia Catoniana* deve essere stata nel senso che non ha importanza alcuna se il testatore è morto subito dopo la confezione del testamento o in qualunque momento successivo, perché il legato sempre inutilizzabile rimarrà. Segno evidentissimo del fatto che l'autore della *Catoniana sententia* era contrario, se non all'istituto dei *legata* in sé, quanto meno alla dissipazione del patrimonio ereditario mediante legati.

[40] Piú precisamente, in D. 34.7.1 pr.

[41] Cfr. Gai 2.244: *An ei, qui in potestate sit eius, quem heredem instituimus, recte legemus, quaeritur. Servius recte legari putat, sed evanescere legatum, si quo tempore dies legatorum cedere solet, adhuc in potestate sit... Sabinus et Cassius sub condicione recte legari, pure non recte, putant... sed diversae scholae auctores nec sub condicione recte legari, quia, quos in potestate habemus, eis non magis sub condicione quam pure debere possumus.*

[42] *Retro* nt. 38.

Ebbene, l'avversione ai *legata* fu proprio quella che, per quanto sappiamo, caratterizzò Catone il Censore, una delle cui orazioni piú note venne pronunciata a *suasio* della *lex Voconia* del 169 avanti Cristo [43].

La *lex Voconia* (che altrove ho sostenuto, come tuttora sostengo, essere stata una *lex imperfecta*) [44] auspicò, con riferimento ai *cives Romani* della prima classe del censo, due cose: *nequis heredem virginem neque mulierem faceret* [45], e *ne cui plus legatorum nomine mortisve causa liceret, quam heredes caperent* [46].

L'una e l'altra disposizione erano intese a che i patrimoni dei cosí detti « *classici* » (gli appartenenti alla prima classe del censo) non fossero troppo intaccati da lasciti a terzi e andassero inoltre in mano a persone (i *patres familiarum* maschi) in grado di passarli ad una propria discendenza agnatizia naturale o adottiva. Catone si impegnò molto [47] nella difesa della proposta di Q. Voconio Saxa ed è pensabile che non parlò solo a favore della prima, ma parlò vigorosamente anche a sostegno della seconda e connessa disposizione.

Mi si corregga se sbaglio. Quale argomento dialettico piú energico e persuasivo della *regula Catoniana*, nella formulazione di Celso, contro l'uso di moltiplicare insensatamente i lasciti testamentarî, e in particolare contro il malcostume di inserire nel testamento dei *legata* al momento *inutilia* (mettiamo, perché aventi a beneficiaria una persona *in potestate* dell'erede) nella speranza che si sarebbero regolarizzati prima dell'apertura della successione?

[43] Cfr. fr. 112-115 Sblend. = 156-160 Malc.
[44] A. Guarino, *Lex Voconia*, in *Labeo* 28 (1982) 188 ss.
[45] Cfr. Cic. *Verr.* 2.1.107; Liv. *per.* 41.
[46] Cfr. Gai 2.226.
[47] *Magna voce et bonis lateribus*: Cic. *de sen.* 5.14.